

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SETTEMBRE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 27/06/2024

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 11.01.2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 14.10.2016 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 50 rate in data 28.02.2021. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 686,01 di cui € 68,60 a titolo di "Commissioni di attivazione cessionaria", € 343,01 a titolo di "Commissioni intermediario del credito", € 274,40 a titolo di "Spese di istruttoria", € 0,00 a titolo di "Commissioni di gestione cessionaria", somma al netto di € 149,80 già rimborsati in conteggio estintivo, oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento a quella del rimborso.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha rilevato la validità e l'applicabilità dell'art. 6-bis del DPR 180/1950, non essendo stata oggetto di dichiarazione di incostituzionalità; inoltre, ha richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 09.02.2023 (riguardante il credito immobiliare), che ha statuito come il diritto alla riduzione del costo totale del credito non possa includere i costi relativi a prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato, citando la giurisprudenza di merito che ha recepito tale orientamento. Ha, poi, sottolineato che il conteggio estintivo è stato redatto in conformità al contratto e al SECCI, le cui clausole sono state approvate e



accettate dal cliente evidenziando che il contratto è chiaro nel distinguere gli oneri rimborsabili da quelli non restituibili; in tale direzione, ha specificato come appaiono non rimborsabili i “costi di istruttoria”, i “costi per l’intermediario del credito” e gli “oneri erariali”. Ha, quindi, affermato che, alla luce dell’intervento del legislatore del 2023, i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, continuano ad essere regolati dal “vecchio” art. 125-*sexies* del TUB.

Ha pertanto chiesto che l’ABF dichiari l’inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso. Nelle repliche, la parte ricorrente ha richiamato la sentenza “*Lexitor*” della CGUE, la quale, in base alla giurisprudenza ABF, sarebbe direttamente e immediatamente applicabile, affermando che, alla luce del nuovo testo di cui all’art. 125-*sexies* TUB, tutti gli oneri inclusi nel costo totale del credito sono rimborsabili, senza distinzione tra costi *upfront* e *recurring*.

Ha contestato l’asserita rilevanza della sentenza della CGUE, C-555/21, sul credito immobiliare, ribadendone la totale inconferenza al caso di specie, evidenziando la rimborsabilità delle voci di costo relative alle provvigioni di intermediazione.

Ha pertanto confermato le iniziali richieste avanzate.

## DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall’art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L’applicazione della norma indicata è disposta dall’art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l’operatività delle disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell’art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all’applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere “*l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea*”.

L’art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea”. Viene così richiamato l’art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Dunque, anche la precedente formulazione dell’art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17



dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel merito, va rilevato che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 50 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto.

Si evidenzia, in tale direzione, il rimborso di € 149,80 a titolo di "commissioni quota non maturata" del contratto, oltre a € 2.524,92 a titolo di interessi corrispettivi (TAN: 7,14%). La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria finale in data coerente con il conteggio estintivo sopra riportato.

E' stata poi versata in atti copia integrale del contratto, sottoscritto il 14.10.2016.

Le commissioni risultano altresì descritte all'art. 1, comma V, delle condizioni particolari di contratto.

Il contratto riporta un TAN del 7,1384%.

L'estinzione anticipata del finanziamento è regolata dall'art. 1, comma XIV, delle condizioni particolari di contratto.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva: si tratta di un agente in attività finanziaria, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria.

Si rappresenta che le commissioni contrattuali sono classificate dal Collegio di Torino, anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, nel modo sottoindicato:

- Commissioni di attivazione cessionaria: UP FRONT (ove la clausola contrattuale si riferisce a "*le prestazioni e gli oneri relative all'attivazione del prestito presso l'Amministrazione dalla quale dipende il Cedente*");
- Commissioni di gestione cessionaria: RECURRING (contrattuale);
- Commissioni intermediario del credito: UP FRONT (in quanto la clausola remunera attività che si riferiscono alla fase prodromica alla stipula del contratto ("*ricercare e attivare la soluzione finanziaria di interessi del Cedente*"; "*concorrere all'attività istruttoria del prestito*", "*assistere sino all'erogazione del prestito e alla ricezione della somma erogata*"). Anche il riferimento a "*ogni altra attività afferente l'intermediazione del credito*" – espressione che secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi è indice della natura *recurring* della commissione – risulta "*prodromica alla conclusione del contratto*".
- Spese di istruttoria: UP FRONT (in cui il riferimento è a pratiche e formalità preliminari alla conclusione del prestito.

Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso secondo il sotto riportato calcolo (ove, a fronte di una richiesta di euro 686,01, l'importo liquidabile è inferiore alla domanda):

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,14%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,45%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione				117,60	Upfront	37,45%	44,04		44,04
Commissioni di gestione				256,80	Recurring	58,33%	149,80	149,80	0,00
Provvigioni intermediario del credito				588,01	Upfront	37,45%	220,20		220,20
Spese di istruttoria				470,40	Upfront	37,45%	176,16		176,16
Totale				1.432,81					440,39

Campi da valorizzare

La parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata. È orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

#### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 440,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA